



**Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023,
n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio
sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei
Campi Flegrei (A.C. 1474)**

VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati

Audizione del 31 ottobre 2023

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI**

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI**

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI

Il presente documento è stato predisposto con il contributo del Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Centro studi del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Premessa

Gli avvenimenti sismici connessi al fenomeno del bradisismo e verificatisi nell'ultimo periodo nella zona dei Campi Flegrei hanno determinato la necessità di prevedere misure urgenti di prevenzione del rischio sismico, al fine di far fronte agli effetti sulla popolazione e sull'intero sistema antropizzato dell'area interessata.

Il fenomeno bradisismico dell'area dei Campi Flegrei richiede dunque non solo un livello di attenzione, maggiore che nel passato, da parte delle Istituzioni ma anche una sistematica ed organica pianificazione di opere di prevenzione e mitigazione del rischio sia sul patrimonio residenziale che sugli edifici pubblici.

Sebbene nel corso degli anni, per il tramite del sistema della Protezione Civile e degli Enti locali, diverse iniziative di sensibilizzazione (es. l'esercitazione "Exe Flegrei 2019", e la campagna informativa "Io non rischio" indirizzata, nel 2019, in via principale alla popolazione residente nell'area dei Campi Flegrei) siano state realizzate, è mancata probabilmente una visione sistemica del rischio e di conseguenza l'elaborazione di **un piano organico di contrasto al rischio bradisismico in grado di contemperare azioni su più fronti e a scala differenziata.**

Il fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei presenta attualmente elementi di rischio differenti e richiede **un intervento, per così dire, composito**, all'interno del quale devono trovare posto azioni diverse ed interventi su piani differenziati. In particolare:

- occorre implementare la conoscenza del livello di pericolosità sismica del territorio d'interesse, influenzato, come sappiamo, dalle caratteristiche locali geologiche, geomorfologiche e geotecniche, che spesso possono variare anche a breve distanza in un centro abitato. La qualità del costruito influisce senza dubbio sull'entità del danno, ma spesso le cause vanno ricercate anche nella differente pericolosità sismica locale, determinata dal diverso modo in cui si propaga il terremoto o dall'instabilità del suolo. Gli studi di microzonazione sismica permettono di valutare, anche in maniera quantitativa, le modificazioni che può subire lo scuotimento sismico del terreno in superficie, consentendo di caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno;
- va accresciuto il livello di conoscenza sullo stato effettivo degli immobili dell'area flegrea ed in quale classe di rischio sismico essi si collochino. Al momento non vi sono elementi sufficienti per capire se il patrimonio edilizio esistente sia caratterizzato da gradi di vulnerabilità sismica differenziata, al fine di elaborare una eventuale scala di priorità di intervento da utilizzare nel medio-lungo periodo. Qualunque intervento di prevenzione, come quello enunciato dal D.L. 140/2023, non potrà infatti essere effettuato contemporaneamente su tutto il patrimonio edilizio e svolgersi in un breve arco temporale (occorrerà quindi prevedere una gradualità di interventi nel tempo);

- vanno modernizzate e completate le infrastrutture viarie necessarie a realizzare concretamente i piani di evacuazione della popolazione residente nel caso si dovessero verificare gli scenari più critici;
- è necessario predisporre un **piano operativo e, contestualmente, un piano di fattibilità finanziaria di lungo periodo che consenta la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, attraverso il meccanismo di detrazioni fiscali** (per i proprietari di immobili) che garantiscano il massimo della copertura possibile dei costi di intervento sugli edifici e consentano l'accesso alle misure di prevenzione anche ai contribuenti incapienti;
- **occorre definire in modo esplicito quali e quante misure a minore grado di invasività sugli edifici per il contrasto al rischio sismico, oggi in fase di avanzata sperimentazione, siano realmente utilizzabili** per un intervento esteso nell'area dei Campi Flegrei al fine di dare attuazione ad un'opera efficace di riqualificazione profonda degli edifici, evitando ipotesi estreme come l'abbandono definitivo di alcune aree a rischio.

La ratio del D.L. 140/2023 e possibili interventi correttivi

Date le premesse e gli elementi di contesto appena citati, non può che esprimersi un giudizio favorevole alla *ratio* che ispira il D.L. 140/2023 "*recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei*", da convertire in Legge, pur non mancando alcuni elementi che andrebbero meglio specificati per dare piena efficacia all'intervento.

Lo spirito del D.L. 140/2023 è quello di **approntare un insieme di interventi ed utilizzare una serie di strumenti che consentano di acquisire una visione sistemica del problema e avviare un insieme organico e coordinato di azioni** di contrasto al rischio bradisismico. Si cerca di riportare in un unico alveo un'idea di prevenzione del rischio, affrontata in passato probabilmente in modo più estemporaneo e frammentato, utile ad affrontare non solo la fase più acuta delle situazioni di emergenza.

Il Decreto Legge, stabilisce, con particolare riguardo all'art. 2, l'avvio di un piano di ricognizione "*del livello di vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico*" e "*delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale*", individuando negli articoli successivi ulteriori ambiti e strumenti di intervento.

Va sottolineato come l'art. 2 utilizzi, tra i vari, due termini che **chiariscono la portata dell'intervento**. Si parla, in particolare, di un *Piano di analisi della vulnerabilità delle zone edificate* e sottoposte a fenomeno di bradisismo e di *riqualificazione sismica dell'edilizia esistente*.

Il Piano presuppone:

- l'individuazione di un obiettivo;
- l'individuazione di mezzi, strumenti e metodi da utilizzare e su cui investire per raggiungere tale obiettivo.

Le attività individuate nel Piano, così come riportate nell'art. 2, dovrebbero essere sin da ora definite con più esattezza e, soprattutto per ciò che riguarda l'edilizia residenziale, **sostanzialmente potenziate**.

Un secondo aspetto rilevante è che l'art. 2 del Decreto Legge stabilisce testualmente che il Piano deve essere "*... finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente ...*" operando su patrimonio edilizio pubblico e privato. In questo modo **viene esplicitamente definito un metodo di lavoro così come anche un obiettivo finale da raggiungere, ovvero la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio più critico dell'area dei Campi Flegrei; non sono dunque previste alternative**, come l'abbandono di parti dell'area Flegrea e lo spostamento dei residenti verso zone più lontane o ritenute più sicure.

Poiché dunque il fine ultimo è quello di **intervenire con metodi di ristrutturazione in chiave antisismica**, sarebbe utile, **per non allungare i tempi effettivi di intervento, individuare sin da ora nel testo di legge lo strumento da utilizzare per finanziare tali attività sul modello del c.d. sisma bonus**, prevedendo quindi la possibilità di sgravi fiscali sui costi sostenuti ed una compartecipazione (in forme da definire o che potrebbero essere comunque esplicitate sin da ora) del singolo proprietario di immobile.

Ciò al fine di garantire che il progetto di messa in sicurezza degli edifici dell'area dei Campi Flegrei, una volta varato e avviato, venga portato a termine, considerando che il periodo di realizzazione del progetto, realisticamente, avrà un orizzonte temporale medio-lungo tenendo conto che degli 85.000 edifici residenziali presenti nell'area il 50,1% risulta costruito prima del 1972.

Sulla base di quanto scritto nel Decreto, il *Piano di analisi* citato all'art. 2 deve o dovrà portare a quantificare l'investimento necessario per opere di prevenzione del rischio sismico, definendo poi i tempi per la realizzazione delle opere di risanamento.

È però possibile rendere più efficienti e più efficaci le modalità di intervento per la prevenzione del rischio sismico **relativamente al patrimonio residenziale privato**, introducendo alcune modifiche all'art. 2.

L'**art. 2**, al **primo periodo del comma 1**, prevede il coordinamento delle attività a cura del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. **È opportuno che venga inserita anche la Struttura Tecnica Nazionale**, che da Statuto coopera a supporto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e delle Strutture della Protezione civile delle Regioni e Province Autonome. Inoltre l'inserimento della Struttura Tecnica Nazionale garantisce la possibilità di intervenire anche nell'immediatezza con tecnici abilitatori già formati.

L'**art. 2, comma 1, lett. a)** stabilisce che *"il piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale"*, si compone, in primis, di *"uno studio di microzonazione sismica"*. Tali studi, come detto in precedenza, consentono di valutare la pericolosità sismica locale e rappresentano un elemento imprescindibile per una corretta valutazione del rischio sismico a cui sono soggetti il territorio, i fabbricati e le infrastrutture. Siccome nel testo non è specificato chi li deve redigere, si rappresenta che **gli studi di microzonazione sismica** redatti ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardanti il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, **devono essere elaborati da professionisti iscritti agli albi degli ordini professionali tecnici** con competenza e comprovata esperienza in materia di microzonazione sismica, analogamente a quanto già avvenuto in precedenti emergenze simiche, ad esempio dell'Italia Centrale (2016) e di Ischia (2017), con il supporto e coordinamento scientifico dei centri di competenza dei centri di competenza di protezione civile. Dunque, **riteniamo che gli incarichi per la redazione degli studi di microzonazione sismica, dei Comuni interessati dalla crisi bradisismica in atto, debbano essere affidati a professionisti iscritti agli albi degli ordini**

professionali tecnici con competenza in materia di rilevamento geologico e geomorfologico e di particolare e comprovata esperienza in materia di microzonazione sismica.

L'**art. 2, comma 1, lett. b)** inoltre stabilisce che debba essere realizzata "un'**analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario**". **Per questo tipo di intervento, l'art 2 comma 2 lett. b) stabilisce uno stanziamento, per il 2023, di 3,5 milioni di euro**, demandando al Dipartimento della Protezione Civile il coinvolgimento di Enti locali e di strutture di ricerca per la rapida definizione di una metodologia di intervento.

È opportuno che quanto stabilito nella lett. b), comma 1 dell'art. 2 possa e debba essere meglio specificato al fine di rendere più rapida ed efficace, da subito, l'elaborazione di un piano per la quantificazione e programmazione degli interventi di mitigazione del rischio sismico in ambito residenziale privato. In particolare si ritiene utile che:

- a) **l'esecuzione degli interventi privati** - in analogia con l'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica prevista dall'art. 2 comma 1 lett c) - possa avvenire **attraverso l'attivazione di accordi con i competenti ordini professionali, oltre che con la Struttura Tecnica Nazionale della Protezione Civile;**
- b) già nel testo del Decreto Legge venga meglio definito l'obiettivo del piano di analisi e la metodologia da utilizzare, ovvero che si proceda: i) ad un **sondaggio su un campione statisticamente significativo di edifici dell'area finalizzato a comprendere quale sia la distribuzione del patrimonio residenziale tra le diverse classi di rischio sismico** al fine di **quantificare in modo preciso il perimetro di intervento e prevedere fasi diverse di intervento**, distribuite in un arco temporale lungo e **dando priorità agli edifici collocati nella classe di rischio più elevata**; ii) ad **elaborare sul medesimo campione significativo di edifici un compunto metrico estimativo associato alla simulazione, per ogni edificio del campione, di interventi di mitigazione del rischio sismico**, favorendo l'utilizzo, laddove possibile, delle più innovative e meno invasive tecniche di intervento. Questa rilevazione estesa di interventi simulati, se effettuata con un appropriato livello di approfondimento, consentirebbe di **definire, ex ante e in un tempo breve, il costo medio per metro cubo di intervento sugli edifici e di quantificare pertanto la spesa o meglio l'investimento necessario** per garantire la sicurezza nell'area flegrea. Una volta definito per ciascun edificio il livello di rischio e conoscendo l'estensione effettiva dell'intervento ed il costo medio (al metro cubo) di ogni intervento, sarà possibile comprendere l'entità della spesa necessaria e definire un arco di tempo ragionevole per portare a completamento il piano. Stimiamo, attraverso i dati del Censimento delle Abitazioni del 2011, che nell'area interessata gli edifici residenziali costruiti fino al 1980 siano, per eccesso, 57.000, pari al 67% dell'area Flegrea. Se si escludono gli edifici costruiti dal 1981 al 1990, il numero scende a 42.700 edifici residenziali, pari al 50% dell'area flegrea. Del totale degli edifici più vetusti non sappiamo quale sia la condizione effettiva; potrebbero esservi situazioni non particolarmente complesse. La platea potenziale di interventi è estesa ma non appare di proporzioni inaffrontabili: per questo occorrerebbe da subito definire un campione su cui effettuare un sondaggio accurato per determinare tempi e costi effettivi di intervento;

- c) il testo del Decreto Legge debba prevedere che il **sondaggio campionario o la rilevazione speditiva** (come viene denominata nel D.L. stesso) **veda sicuramente la partecipazione e l'impiego di professionisti dell'area tecnica con esperienza in interventi di ristrutturazione profonda degli edifici e in particolare con esperienza in interventi strutturali di prevenzione dal rischio sismico**; questo anche e soprattutto al fine di realizzare il sondaggio in tempi rapidi ed in modo approfondito e veritiero. Gli aspetti, le valutazioni e le simulazioni effettuate attraverso il sondaggio non possono che essere elaborate da tecnici con specifiche competenze in materia di prevenzione sismica; In questo senso la previsione contenuta nel comma 4, periodo 7, dell'art. 2 secondo cui il Dipartimento della Protezione Civile può avvalersi di professionisti segnalati dagli ordini professionali dovrebbe essere rafforzata e meglio precisata;
- d) per dare attuazione a quanto indicato nel punto precedente, debba essere previsto sin dal principio, che **il Dipartimento della Protezione Civile stipuli appositi accordi con gli ordini professionali per reperire un numero sufficiente di figure esperte** che possano realizzare in un arco temporale relativamente breve il sondaggio sullo stato di ciascun elemento campionario, elaborare un computo metrico estimativo e simulare per ciascun edificio del campione un intervento di risanamento in chiave antisismica. **Tale accordo dovrebbe avvenire in analogia con quanto già previsto, per le opere di risanamento degli edifici pubblici, dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Decreto Legge**;
- e) che il testo del Decreto Legge preveda, già nell'ambito dell'art. 2, uno strumento di incentivo fiscale (attraverso il sistema delle detrazioni), quindi un bonus fiscale sul modello del cd "sisma bonus" ordinario attuale - o potenziato ad esempio al 90% (con una ripartizione delle detrazioni a 10 anni) -, con una quota ridotta di finanziamento a carico del proprietario dell'immobile, che potrà eventualmente fruire per questa quota parte, di un mutuo a tasso agevolato garantito dallo Stato. Solo per gli incapienti andrà prevista da detrazione fiscale del 100% dei costi e la possibilità di cessione del credito fiscale. **È necessario che sin da ora si individui un meccanismo di incentivo, al fine di evitare che tale scelta venga fatta al termine dei risultati dell'indagine, determinando solo il procrastinarsi dell'avvio effettivo del piano di risanamento** degli edifici nell'area flegrea. È infine essenziale che tale strumento di incentivo fiscale resti in vigore per periodo congruo, non inferiore a 25 anni dall'avvio del piano.

L'**art. 3** stabilisce l'approvazione da parte della Regione Campania di un **piano di comunicazione** che preveda la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione e gli istituti scolastici. Dato che **gli ordini professionali** da diversi anni sono impegnati in queste attività di comunicazione, anche nelle scuole, **ritengono di poter concorrere alla realizzazione delle iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile** sia presso la popolazione, che nelle scuole delle aree interessate.

L'**art. 5**, contenente misure urgenti per la verifica delle funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, dovrebbe contemperare l'opportunità di dare attuazione alla legge n.887 del 1984, che già prevedeva interventi per la predisposizione di vie di fuga in caso di emergenza nell'area flegrea.

L'**art. 6** prevede *“Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile”* ed affida alla Città Metropolitana di Napoli il coordinamento della ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei Comuni interessati, relativamente al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività previste nel decreto, nonché all'attivazione e presidio di una sala operativa. Si raccomanda pertanto di **prevedere il reclutamento di unità di personale specializzato soprattutto sui temi del rischio sismico e vulcanico.**

Proposta di modifica dell'Art. 2 comma 1

Sulla base di quanto detto si propongono di seguito alcune modifiche all'articolato, ribadendo che il coordinamento debba essere effettuato dal Dipartimento della Protezione Civile, avvalendosi anche della Struttura Tecnica Nazionale e che gli studi di microzonazione sismica debbano essere redatti dai competenti liberi professionisti con il concorso dei centri di competenza di protezione civile.

Testo originale	Proposta di modifica (parti aggiunte in rosso e corsivo)
<p>Art. 2 comma 1 Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordina il concorso della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, individuati nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE), nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS) e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca – laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale – dell'Università Federico II di Napoli (PLINIVS- LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio</p>	<p>Art. 2 comma 1 Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici <i>e della Struttura Tecnica Nazionale</i>, coordina il concorso della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, individuati nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE), nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS) e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca – laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale – dell'Università Federico II di Napoli (PLINIVS- LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio</p>

pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di cui al presente articolo è approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile, e si compone di:

a) uno studio di microzonazione sismica;

pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di cui al presente articolo è approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile, e si compone di:

a) uno studio di microzonazione sismica, *redatto da professionisti iscritti agli albi degli ordini professionali tecnici con competenza e comprovata esperienza in materia di microzonazione sismica, con il supporto e coordinamento scientifico dei centri di competenza di protezione civile;*

Proposta di modifica dell'Art. 2 comma 1 lett. b)

Sulla base di quanto detto si propongono di seguito alcune modifiche all'articolato, ribadendo che stabilire sin da ora la metodologia base per attuare il *Piano di analisi*, specie per gli edifici residenziali privati, previsto dall'art. 2 del D.L. 140/2023 e disporre che le spese per gli interventi di ristrutturazione sismica saranno in parte coperte dal meccanismo della detrazione fiscale a favore dei proprietari di immobili, darebbe più stabilità, certezza e concretezza, all'intervento di prevenzione.

Testo originale	Proposta di modifica (parti aggiunte in rosso e corsivo)
<p>Art. 2, comma 1 lett. b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzato all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;</p>	<p>Art. 2, comma 1 lett. b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario, <i>per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celerità dell'attuazione. A tale fine verrà individuato un campione statisticamente significativo di edifici su cui effettuare un sondaggio finalizzato a: i) definire la distribuzione degli edifici per classe di rischio sismico; ii) produrre per ciascun edificio del campione un progetto e un computo metrico estimativo degli interventi riparativi e di messa in sicurezza antisismica necessari; iii) sulla base degli elementi di cui ai punti i) e ii) determinare la previsione di costi medi standard di intervento associati a ciascuna classe di rischio individuata, ciò al fine di quantificare il costo complessivo del piano di ristrutturazione sismica e definire un orizzonte temporale realistico in cui l'intero piano di messa in sicurezza potrà essere portato a termine.</i></p>

Il fabbisogno di investimento derivante dall'analisi tecnica del perimetro di intervento verrà finanziato attraverso il Sisma bonus "Campi Flegrei" con detrazione al 90%, a favore di ciascun proprietario di immobile, dei costi di intervento e servizi tecnici connessi. Le detrazioni saranno ripartite in 10 rate annuali per un massimale di spesa di euro 95.000. Il 10% di spesa residua a diretto carico del proprietario di immobile, potrà essere finanziato da un mutuo ventennale a tasso agevolato garantito dallo Stato. Godranno del 100% di detrazione fiscale, con relativa cessione del credito fiscale, i soli proprietari di immobile che risultano essere contribuenti incapienti o con un ISEE il cui valore risulti inferiore o uguale al valore medio ISEE nazionale dell'anno precedente all'avvio dell'intervento. Per l'esecuzione delle attività di rilevazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità e della relativa pericolosità locale, al fine di garantire l'accuratezza delle informazioni ed il livello qualitativo delle simulazioni sugli edifici, saranno attivati accordi con gli Ordini professionali dell'area tecnica competenti per la progettazione e relativi studi specialistici, volti all'esecuzione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico.

Proposta di modifica dell'Art. 3 comma 2

Sulla base di quanto detto si propone di seguito di modificare l'articolato, prevedendo il concorso degli ordini professionali nelle attività di comunicazione alla popolazione e negli istituti scolastici.

Testo originale	Proposta di modifica (parti aggiunte in rosso e corsivo)
<p>Art. 3, comma 2 2. Il piano di comunicazione di cui al comma 1 può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.</p>	<p>Art. 3, comma 2 2. Il piano di comunicazione di cui al comma 1 può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile e dei competenti ordini professionali, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.</p>

Proposta di modifica dell'Art. 6 comma 1, lett. a)

Sulla base di quanto detto si propone di seguito di modificare l'articolato, specificando che il personale da reclutare per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, debba prevedere anche figure professionali specialistiche in tema di rischio sismico e vulcanico.

Testo originale	Proposta di modifica (parti aggiunte in rosso e corsivo)
<p>Articolo 6. (Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile) 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente: a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata (h24);</p>	<p>Articolo 6. (Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile) 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente: a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata (h24), <i>prevedendo anche figure professionali specialistiche in tema di rischio sismico e vulcanico;</i></p>